

Questo articolo, d'accordo il Ministero colla Commissione, fu così modificato:

« Art. 18. Agli esami di promozione saranno ammessi gli impiegati che trovansi nel grado inferiore.

« Non saranno ammessi quelli che non avessero dato prova di assiduità e zelo nell'adempimento del loro ufficio a giudizio del Consiglio di amministrazione.

« I posti vacanti saranno per una metà riservati agli impiegati che trovansi nella classe o nel grado immediatamente inferiore e per l'altra metà a tutti i concorrenti. »

LUGLI, *relatore*. Come ha osservato giustamente l'onorevole presidente della Camera, quest'articolo, in seguito delle obiezioni gravi sollevate dall'onorevole Spaventa, fu, per iniziativa dell'onorevole presidente del Consiglio, sospeso, e fu rimandato alla Commissione perchè studiasse se ancora vi fosse qualche modificazione da introdurre.

La Commissione si è affrettata a riprendere in esame questo articolo col concorso dell'onorevole presidente del Consiglio, ed ha esaminato la questione sollevata dall'onorevole Spaventa.

La Camera ricorderà che nel testo della Commissione agli esami di promozione non erano ammessi altro che quegli impiegati i quali si trovavano non solo nella classe, ma anche nel grado immediatamente inferiore.

Le obiezioni che sollevava l'onorevole Spaventa erano che si dovessero ammettere tutte le classi di uno stesso grado al concorso.

La Commissione, in seguito ad una discussione fatta intorno a questa ammissione, è venuta nell'opinione di proporre un emendamento che in qualche modo soddisfacesse alle osservazioni che sottoponeva alla Camera l'onorevole Spaventa; e questo emendamento è stato testè letto dall'onorevole presidente della Camera.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola metto ai voti l'articolo 18; lo rileggo:

« Agli esami di promozione saranno ammessi gli impiegati che trovansi nel grado inferiore.

« Non saranno ammessi quelli che non avessero data prova di assiduità e zelo nell'adempimento del loro ufficio a giudizio del Consiglio di amministrazione.

« I posti vacanti saranno per una metà riservati agli impiegati che trovansi nella classe o nel grado immediatamente inferiore e per l'altra metà a tutti i concorrenti. »

(È approvato.)

« Art. 19. I candidati dichiarati idonei saranno promossi ai posti vacanti per ordine di voti; a parità di voti per ordine di anzianità. »

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti questo articolo 19.

(È approvato.)

« Art. 20. L'anzianità non dà diritto a promozione, se non è accompagnata da riconosciuta diligenza. »

MANCARDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Mancardi ha facoltà di parlare.

MANCARDI. La disposizione di quest'articolo porta una pena più che disciplinare, perchè io trovo che al titolo delle punizioni vi è la censura per negligenza, per insubordinazione, per mancanza in servizio, per cattiva condotta morale, per offesa al decoro dell'amministrazione; e poi viene la sospensione da un giorno ad un mese per recidiva nei fatti che hanno dato luogo a censura, per occupazioni incompatibili con lo stato di impiegati civili, per eccitamento all'insubordinazione, per pubblico biasimo degli atti di superiori o del Governo.

Ora con questa disposizione non si sospende soltanto l'impiegato per un periodo di tempo più o meno lungo, colla perdita di una parte dello stipendio, ma lo si priva addirittura di un aumento di 500 e di 1000 lire, e, di più, gli si pregiudica, gli si interrompe la carriera, perchè, quando uno non è stato promosso, gli altri lo precedono, e quindi, se sarà un segretario od un capo sezione, avrà non solo il pregiudizio della perdita dell'aumento di 500 o 1000 lire per uno, due o tre anni, ma di più potrà correre il pericolo di perdere la promozione a capo sezione o a capo divisione.

Ora questa punizione non si dà per negligenza, od altra infrazione alle discipline d'ufficio, ma per una semplice *non riconosciuta diligenza*. Ma, come si potrà accertare questa non riconosciuta diligenza? Vi saranno degli impiegati faccendieri, intriganti che faranno mostra di uno zelo esagerato, andranno all'ufficio prima ancora dell'ora stabilita, e vi rimarranno oltre l'orario, tanto per porsi in evidenza. Questi saranno promossi, e sarà ritardata la promozione per chi faccia semplicemente ed onestamente il suo dovere?

Questa disposizione era già stata proposta nel primo progetto di legge sullo stato degli impiegati civili, che fu presentato nel 1871, e di cui era relatore l'onorevole Manfrin; ma quella Commissione l'ha respinta senz'altro come la respingo anch'io, o per lo meno la subordino ai casi in cui vi fosse proprio una marcata negligenza, per cui l'impiegato fosse già stato notato di censura sul registro di matricola, o sospeso; ma punire un impiegato con conseguenze che gli rovinano tutto il suo avvenire, non mi pare nè giusto, nè equo, mi pare una punizione